

LIBERA ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA RUDOLF STEINER ETS
STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1)

E' costituita l'Associazione denominata "LIBERA ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA RUDOLF STEINER ETS".
In ogni atto, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'ente utilizzerà l'indicazione "ETS".

SEDE

Art. 2)

L'Associazione ha sede in Milano.
L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

SCOPO E ATTIVITA'

Art. 3)

L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale in ambito educativo, formativo e di istruzione.

L'Associazione persegue in particolare la finalità di promuovere, sviluppare e diffondere i principi educativi e l'applicazione del metodo pedagogico indicato da Rudolf Steiner per un rinnovamento dell'organismo scolastico, creando condizioni ambientali, sociali e culturali atte alla crescita e tutela dell'essere umano nel suo divenire.

La Associazione persegue i propri scopi e le proprie finalità mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

— educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];

— organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];

— formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)].

L'Associazione potrà quindi, a titolo non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra elencate, svolgere attività di:

— gestione della "Libera Scuola Rudolf Steiner", la cui direzione sarà affidata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione al Collegio degli Insegnanti, il quale adotta l'indirizzo pedagogico steineriano con assoluta libertà ed indipendenza nelle scelte di carattere pedagogico e didattico, coerentemente con le disposizioni necessarie per il suo funzionamento;

— promozione e gestione di corsi di formazione di pedagogia steineriana per docenti di scuole di ogni ordine e grado;

— educazione dei bambini in ambito extra-familiare, attraverso

l'istituzione di servizi di sostegno all'infanzia, la fondazione e la gestione di "Gruppi di Gioco", di Asili ed altre Scuole di ogni ordine e grado ad indirizzo steineriano garantendo che la direzione pedagogica anche per queste iniziative sia assicurata dal Collegio degli Insegnanti, inclusi gli educatori pre-scolari;

- promozione e gestione di iniziative di carattere pedagogico e didattico per la cura ed il sostegno di bambini con disturbi di sviluppo dell'apprendimento e del comportamento;

- iniziative di sostegno degli alunni per la tutela del diritto allo studio e all'istruzione;

- iniziative di sostegno anche economico a favore di allievi bisognosi che intendano frequentare la/e scuola/e e per la formazione degli insegnanti;

- libere iniziative di natura culturale e/o sociale e attraverso riunioni, conferenze, corsi artistici e pedagogici, pubblicazioni e relazioni con persone, scuole ed enti interessati alle tematiche pedagogiche;

- gestione di servizi extrascolastici per i minori;

- iniziative di sostegno alle famiglie nell'educazione dei figli.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può svolgere altresì attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle disposizioni *pro tempore* vigenti.

La Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 4)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione incrementano il patrimonio dell'Associazione.

Art. 5)

Per il funzionamento dell'Associazione e per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione dispone inoltre delle seguenti risorse:

- entrate derivanti da rendite sia patrimoniali che finanziarie;

- quote associative annuali;

- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;

- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali;
- entrate derivanti da attività e iniziative di raccolta fondi;
- contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche o privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- altre entrate compatibili con le norme sugli enti del terzo settore.

Art. 6)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno.

Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale l'Assemblea approva il bilancio consuntivo di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e, in ogni caso, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio consuntivo è composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede della Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea in modo che i soci possano prenderne visione.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle norme del Codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Il Consiglio di Amministrazione attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nei casi previsti dalla legge l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale redatto secondo le modalità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Il bilancio sociale, nel caso in cui la Associazione sia tenuta a redigerlo o decida di redigerlo per autonoma determinazione, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dalla Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ASSOCIATI

Art. 7)

Oltre al personale docente ed ai genitori i cui figli frequentano la/e scuola/e gestita/e dall'Associazione, possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che, persone fisiche e persone giuridiche, condividendo gli scopi, lo spirito e gli ideali dell'Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e al pagamento della

quota associativa annuale.

La domanda di ammissione come associato deve essere presentata in forma scritta al Consiglio di Amministrazione della Associazione. Il Consiglio di Amministrazione decide per l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante associato entro 30 (trenta) giorni, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'accoglimento è ritenuto valido per silenzio assenso e annotato sul libro degli associati, mentre il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. -

Sono previste due categorie di associati, con uguali diritti e obblighi: -

- Associati Ordinari: i genitori i cui figli frequentano la/e scuola/e gestita/e dall'Associazione e le persone fisiche e gli enti che accettando e condividendo gli scopi dell'Associazione partecipano alle attività dell'Associazione dimostrando concreto interesse per gli ideali e le iniziative proposte, prestando aiuto e collaborando fattivamente con continuità alla realizzazione degli scopi e delle attività sociali dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire le quote associative anche tenendo conto dell'appartenenza degli associati a medesimi nuclei parentali;

- Associati Docenti: le persone fisiche che ricoprono il ruolo di insegnanti e che insegnando nella scuola gestita dall'Associazione si impegnano espressamente a partecipare fattivamente ai lavori del Collegio degli Insegnanti assumendone le relative responsabilità. -

Art. 8)

Gli associati hanno il dovere di: -

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;

- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

- tenere un comportamento consono con le finalità e i valori della associazione e rispettoso della dignità e dei diritti delle persone;

- versare la quota associativa annuale ed ogni altro contributo secondo l'importo e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge. -

Gli associati hanno il diritto di: -

- partecipare alla Assemblea con diritto di voto;

- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere alla elezione quali componenti degli organi associativi;

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi;

- partecipare alle attività e ai servizi promossi dall'Associazione;

- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste all'articolo 24 del presente statuto. -

Art. 9)

La qualità di associato viene meno: -

- per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e che diviene effettivo nel momento in cui la

comunicazione perviene al Consiglio;

- per decadenza, in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- per esclusione dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, per comportamenti ritenuti incongrui con valori, scopi e intenti dell'Associazione, previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle eventuali giustificazioni dell'interessato;

- per decesso della persona fisica ed estinzione, scioglimento o liquidazione della persona giuridica.

Avverso i provvedimenti di decadenza e esclusione l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La perdita della qualifica di associato, per qualunque causa, non dà alcun diritto al rimborso per le quote versate né sul patrimonio dell'associazione.

VOLONTARI

Art. 10)

La Associazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

La Associazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, in modo non occasionale a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ORGANI

Art. 11)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Collegio degli insegnanti;

- il Comitato dei genitori;

- l'Organo di Controllo;

- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche dell'Associazione, con esclusione di quella dell'Organo di Controllo, sono gratuite. Ai componenti degli Organi della Associazione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio dell'incarico, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, e comunque nei limiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

ASSEMBLEA

Art. 12)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e viene convocata almeno una

volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- nomina e revoca dei membri del Consiglio d'Amministrazione;
- nomina e revoca, quando previsto, dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso;
- nomina, quando previsto, del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti o attribuzione dell'incarico all'Organo di Controllo;
- nomina del Collegio dei Probiviri;
- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- approvazione del bilancio sociale, nel caso in cui la Associazione sia tenuta a redigerlo o decida di redigerlo per autonoma determinazione;
- approvazione dell'eventuale regolamento lavori assembleari;
- approvazione di altri regolamenti ritenuti utili al funzionamento dell'associazione e alla vita associativa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito comunale.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- modifiche statutarie;
- trasformazione, scissione e fusione della Associazione;
- scioglimento della Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto da esporre all'albo appositamente tenuto presso la sede dell'Associazione e inviato a tutti gli associati, tramite lettera o telegramma o telefax o posta elettronica o PEC o con ogni altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dall'associato al momento della presentazione della domanda di associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato stesso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che la riunione si svolga esclusivamente con modalità telematiche a distanza) della prima ed eventualmente della seconda convocazione della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o da almeno un decimo degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'assemblea

totalitaria) i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla Associazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 13)

Possono partecipare all'Assemblea solo gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente dell'Assemblea.

Ogni associato ha diritto ad un voto. L'associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 14)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere della Assemblea ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria deve essere costituita con l'intervento, in presenza o per delega, in prima convocazione di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, di almeno 1/3 (un terzo) degli associati; le relative delibere, sia in prima che in seconda convocazione, risultano approvate se conseguono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli intervenuti, fatta eccezione per quanto *infra*.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni devono risultare da apposito verbale sottoscritto nelle forme di legge e debitamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

Art. 15)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata di volta in volta a maggioranza dall'Assemblea.

Chi presiede l'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale qualora, ai sensi di legge, questo non sia redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (per brevità Consiglio) composto da un numero di membri da cinque a nove, scelti tra gli associati, la cui nomina compete all'Assemblea, che ne stabilisce altresì il numero.

Al fine di favorire una adeguata rappresentatività di tutte le componenti dell'associazione, in caso di Consiglio composto da un numero di membri fino a sette, devono farne parte almeno 2 (due) Associati Docenti scelti in via preferenziale all'interno di una lista proposta dal Collegio degli

Insegnanti tra gli insegnanti associati. Il loro numero sale a tre in caso di Consiglio composto da otto o nove membri.

Qualunque sia il numero di componenti il Consiglio, deve altresì farne sempre parte un genitore associato scelto in via preferenziale all'interno di una lista proposta dal Comitato dei Genitori tra i genitori associati.

I Consiglieri durano in carica per un triennio, in conformità a quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina, e possono essere rieletti.

Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dalla carica.

Qualora un componente del Consiglio si dimetta o decada per qualsiasi motivo prima della scadenza, il Consiglio convoca la Assemblea per la elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Associazione.

Decade l'intero Consiglio qualora, per qualsiasi motivo, siano dimissionari o mancanti la maggioranza dei Consiglieri e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio dell'Associazione elegge fra i suoi membri un Presidente, e potrà nominare un Vice Presidente, autorizzato a fare le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento, ed uno o più Consiglieri Delegati, con facoltà di delegare ad essi tutte o parte delle proprie attribuzioni, ove delegabili per legge e per il presente statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con firma libera, di fronte ai terzi ed in giudizio, per ogni grado e tipo di giurisdizione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

Il Consiglio dell'Associazione può altresì creare commissioni di lavoro se emergono particolari esigenze per le attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni.

Il Consiglio dell'Associazione ha altresì la facoltà di nominare fra i suoi membri un Segretario il quale assiste il Presidente nella formulazione degli atti dell'Associazione, compila i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea che devono essere a sua cura conservati, tiene il libro degli associati ed è responsabile dell'archivio degli atti e documenti dell'Associazione.

Art.17)

Il Consiglio dell'Associazione viene riunito periodicamente dal Presidente tutte le volte che si renderà necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validità della costituzione delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza dei due terzi dei Consiglieri in carica, ed esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Ove le delibere del Consiglio dell'Associazione riguardino questioni di carattere strettamente pedagogico e didattico (che possano influenzare decisamente i contenuti e le modalità di insegnamento) per la validità della costituzione delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti il Consiglio nominati tra gli associati docenti, ed il Consiglio stesso potrà deliberare solo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed in tale maggioranza dovrà sempre essere compreso anche il voto favorevole dei Consiglieri nominati tra gli associati docenti.

Alle riunioni del Consiglio dell'Associazione può partecipare, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla Associazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 18)

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio deve pertanto provvedere alle attività gestionali dell'Associazione qui di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- predisporre annualmente la bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- predisporre annualmente la bozza di bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, da redigersi tenendo conto del progetto didattico definito dal Collegio degli Insegnanti;
- determinare annualmente l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative, nonché di eventuali contributi una tantum richiesti a fronte di particolari esigenze economiche dell'associazione, nei limiti di legge;
- stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- amministrare i fondi dell'Associazione per l'attuazione degli scopi;
- deliberare l'ammissione dei nuovi associati;
- redigere e modificare eventuali regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea quello elettorale e i regolamenti che impattano sulla vita di tutta l'associazione;
- gestire le iniziative e le attività culturali dell'Associazione;
- definire il programma dell'Associazione e procurarne l'attuazione in aderenza agli scopi che le sono propri;
- promuovere la diffusione della pedagogia di Rudolf Steiner;
- gestire la/e scuola/e in stretta collaborazione con il Collegio degli

Insegnanti;

- determinare annualmente l'ammontare e le modalità di versamento delle quote per la frequenza dei figli dei genitori associati alla/e scuola/e gestita/e dall'Associazione;

- redigere, modificare ed adottare il/i Regolamento/i della/e scuola/e gestita/e dall'Associazione, su proposta del Collegio degli Insegnanti;

- adottare, su proposta del Collegio degli Insegnanti, il calendario scolastico annuale della/e scuola/e gestita/e dall'Associazione;

- stipulare, modificare e risolvere il rapporto di lavoro degli insegnanti e dei collaboratori scolastici della/e scuola/e gestita/e dall'Associazione;

- promuovere i contatti con altre scuole statali, non statali ed in particolare con le altre scuole steineriane;

- promuovere la partecipazione alle attività culturali della/e scuola/e gestita/e dall'Associazione.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o ad uno o più dei consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega. In tal caso, spetterà la rappresentanza dell'Associazione anche ai singoli consiglieri delegati, nei limiti delle attribuzioni ai medesimi conferite.

COLLEGIO DEGLI INSEGNANTI

Art. 19)

Il Collegio degli Insegnanti è formato da tutti coloro che insegnano nella/e scuola/e gestita/e dall'Associazione.

Il Collegio degli Insegnanti non ha funzioni deliberative concernenti l'Associazione. Ad esso compete la direzione didattica della/e scuola/e ed il compito di accogliere l'ispirazione che Rudolf Steiner ha dato per quanto riguarda gli aspetti antropologici, pedagogici-educativi e sociali.

Per questo motivo, riguardo alle questioni organizzative, pedagogiche e culturali della/e scuola/e il Collegio degli Insegnanti decide liberamente, in virtù delle sue competenze professionali, nell'alveo di linee di indirizzo stabilite all'interno del Regolamento della Scuola deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio degli Insegnanti stesso e nei limiti di spesa stabiliti dal bilancio preventivo.

Il Collegio degli Insegnanti si dà le forme organizzative interne più idonee ad assolvere le proprie responsabilità, quali commissioni, gruppi di studio, coordinamento, ecc, in relazione ed in funzione alle esigenze della/e scuola/e gestita/e dall'Associazione, come definite dal Regolamento citato. - Del Collegio degli Insegnanti è/sono membro/i a tutti gli effetti anche il/i medico/i scolastico/i.

Il Collegio degli Insegnanti redige un elenco di insegnanti, tra gli associati dell'associazione, che vengono proposti all'Assemblea come candidati a membri del Consiglio di Amministrazione.

COMITATO DEI GENITORI

Art. 20)

Il Comitato dei Genitori è formato dai genitori che desiderano partecipare attivamente alla vita scolastica, facilitando il dialogo e la collaborazione con il Collegio degli Insegnanti in merito a problematiche che, pur rientrando nella sfera educativa, potrebbero coinvolgere direttamente i genitori e lo scambio di informazioni con il Consiglio di Amministrazione sulle necessità gestionali ed economiche della/e scuola/e gestita/e dall'Associazione.

Il Comitato dei Genitori si dà le forme organizzative interne ritenute più idonee ad assolvere le proprie funzioni che saranno definite nell/i Regolamento/i della/e scuola/e gestita/e dall'Associazione deliberato/i dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Genitori redige un elenco di genitori, tra gli associati dell'Associazione, che vengono proposti all'Assemblea come candidati a membri del Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21)

La vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico eletto dalla Assemblea e scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali, e di raccolta fondi, svolte dall'Associazione ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, è stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla normativa vigente. Il bilancio sociale, ove redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea.

L'Organo di Controllo dura in carica per un triennio in conformità a quanto stabilito dalla Assemblea in sede di nomina ed è rieleggibile.

All'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dalla Assemblea in sede di nomina, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22)

Con riferimento ai ricorsi presentati avverso al diniego di ammissione quale associato nonché avverso le decisioni di decadenza ed esclusione dell'associato, essi saranno sottoposti alla competenza del Collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea.

I Probiviri durano in carica per un triennio, in conformità a quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili.

I Proviviri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e la loro decisione sarà inappellabile, salvo in ogni caso il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

ALBO DEI BENEMERITI

Art. 23)

E' istituito l'Albo dei Benemeriti della Associazione, nel quale sono iscritte le persone fisiche e giuridiche che hanno sostenuto e dato prestigio alle attività della Associazione per quanto riguarda gli aspetti antropologici, sociali e/o alla pedagogia steineriana.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio degli insegnanti decide l'iscrizione all'Albo dei soggetti ritenuti Benemeriti e cura la assegnazione di detto riconoscimento agli interessati e la tenuta dell'Albo.

LIBRI SOCIALI

Art. 24)

La Associazione deve obbligatoriamente tenere:

- il libro degli Associati;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, quest'ultimo tenuto a cura dell'organo medesimo;
- il registro dei volontari, se presenti.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente comunica al soggetto interessato la data e le modalità dell'accesso. I libri possono essere visionati presso la sede legale dell'Associazione o presso altro luogo in cui sono tenuti, non oltre trenta giorni dalla richiesta.

L'Associato interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti, a proprie spese.

DURATA E SCIoglIMENTO - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 25)

L'Associazione ha durata sino al 31 agosto 2100 e potrà essere prorogata.

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Associazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento o estinzione della Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad opera del liquidatore o dei liquidatori, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge secondo le norme anche regolamentari *pro tempore* in vigore, ad altri enti del terzo settore che svolgano un'attività istituzionale analoga, indicati dalla Assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, e, in quanto compatibili, alle norme del Codice

Civile e alle relative disposizioni di attuazione. _____

F.to Emanuele Lainati _____

F.to Giulio Della Croce notaio (LT) _____